Trasporto non autorizzato di rifiuti e condotta occasionale

Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 2016, n. 1619 - Squassoni, pres.; Aceto, est.; Galli, P.M. (parz. diff.) - Ragozzino, ric. (Dichiara inammissibile App. Napoli 17 maggio 2013)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto - Traffico illecito.

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, cit. che sanziona la continuità dell'attività illecita.

(Omissis)

FATTO

- 1. Il sig. R.M. ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/05/2013 che ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 6.500,00 Euro di multa infettagli dal Tribunale di Napoli che, con sentenza del 07/06/2011, l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, lett. d), n. 1), convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, per aver effettuato la raccolta ed il trasporto di materiale edile di risulta in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente. Fatto contestato come commesso in (*omissis*).
- 1.1. Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza della norma incriminatrice che, afferma, presuppone per la sua integrazione la natura imprenditoriale dell'attività da lui non posseduta.
- 1.2. Con il secondo motivo eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la confisca dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto.

DIRITTO

- 2. Il ricorso è inammissibile perchè totalmente infondato.
- 3. Il primo motivo è del tutto infondato.
- 3.1. Questa Suprema Corte ha già affermato il principio che il delitto previsto dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. Il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; nello stesso senso si venda anche Sez. 3, n. 79 del 28/10/2009, Guglielmo, Rv. 245709).
- 3.2. Tale insegnamento si pone in dichiarata linea di continuità con l'insegnamento secondo il quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dal D.Lgs. n. 152 del 2006 cit., art. 260 che sanziona la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011).
- 3.3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che poichè tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto all'Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei confronti di chi tali requisiti non possiede.
- 4. E' totalmente infondato anche il secondo motivo di ricorso poichè la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito prevista dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1-bis, è obbligatoria (Sez. 3, n. 45927 del 09/1072014, Memetel, Rv. 260870; Sez. 3, n. 32112 del 16/05/2013, Sparacio, Rv. 255908; Sez. 3, n. 36292 del 18/05/2011, Asella).
- 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.

(Omissis)

